



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Maria Luisa
Oscar
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Francesca
Flavio
Stefano

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Martini
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 423 del 26 febbraio 2008

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Criteri di presentazione delle domande per l'apertura di servizi educativi alla prima infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro. Anno 2008.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 32/90 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi Innovativi" e l'art. 70 della legge 448/01, definiscono alcune tipologie di servizi destinati ad accogliere i bambini fino ai tre anni d'età e prevedono la possibilità che per la loro costituzione la Regione valuti l'opportunità di contribuire alla realizzazione, sia per quanto riguarda l'aspetto strutturale che per quanto riguarda quello gestionale.

Per entrambi gli aspetti la Regione è chiamata ad esprimersi rispetto al valore della progettualità che deve possedere specifici requisiti in rapporto al territorio presso il quale sorge il servizio, in base alla popolazione alla quale è destinato, nonché in relazione ai principi educativi oggi maggiormente accreditati.

Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento nella volontà di promuovere questi servizi, incremento che ha visto coinvolti sia Enti pubblici che privati e che ha consentito di offrire ai cittadini una risposta sempre più affinata alle diverse richieste di sostegno nei compiti genitoriali.

L'estensione nel territorio regionale dei servizi per l'infanzia, pur presentando caratterizzazioni differenti, consente di soddisfare la molteplicità dei bisogni dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, ma nonostante l'ampiezza dell'offerta oggi disponibile, è necessario dare agli Enti che ancora non l'abbiano fatto, la facoltà di fare domanda per creare un servizio a favore della prima infanzia, laddove non sia ancora realizzato o dove è necessario potenziare i servizi esistenti.

Va anche precisato che pur a fronte di una aumentata disponibilità in termini numerici di tale tipologia di servizi, si è contemporaneamente registrato un ampliamento della richiesta dei medesimi; aumento che si giustifica da una parte per la loro crescita di qualità, dall'altra per la maggiore richiesta di presenza dei genitori nel mondo del lavoro, fuori dalle mura domestiche.

Sicuramente poi l'offerta di servizi predisposti proprio per i bambini piccoli garantisce un allestimento ambientale e una attenzione alle loro esigenze di cura ed educative, ambedue requisiti fondamentali nella società attuale che per lo più è organizzata sulle priorità dettate dagli adulti.

Le considerazioni di cui sopra inducono a creare le condizioni affinché gli Enti quali: le Amministrazioni Comunali, gli Enti pubblici o quelli privati, le Associazioni e le Fondazioni dotate o meno di personalità giuridica, cooperative, e le aziende o gli enti titolari di attività produttive o di servizi che intendano dotare i propri dipendenti del servizio - nido aziendale - presentino sin d'ora alla Regione del Veneto, la domanda al fine che sia valutata l'opportunità di presentare richiesta con il relativo progetto.

Sostanzialmente si tratta di mettere a disposizione della Regione gli elementi necessari per una attenta valutazione dell'impatto che i nuovi servizi possono avere nel territorio e soprattutto per rendere dinamico e snello l'iter procedurale, nel momento in cui viene resa nota la possibilità di procedere in sintonia con la realizzabilità dei servizi medesimi, che dovranno essere rispondenti alla programmazione attuativa locale (piani di zona).

A tal proposito si dispone che l'ente titolare del servizio dovrà premunirsi dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale territorialmente competente in merito alla rispondenza del servizio che si intende istituire con le scelte di programmazione attuativa locale (piani di zona). Tale parere favorevole dovrà essere inviato, unitamente alla domanda da presentare ai sensi della L.R. n. 32/90, entro il 30.04.08, pena l'esclusione della domanda stessa.

La Regione del Veneto per ottimizzare le risorse, si riserva di valutare, in relazione ai nuovi servizi per la prima infanzia, la fattibilità, l'onere finanziario e quello gestionale in relazione alla presenza di altri servizi nel medesimo ambito di influenza territoriale e in relazione alla prevista realizzazione, nello stesso ambito, di servizi già approvati con atti della Giunta Regionale, ma non ancora funzionanti.

Premesso che la L.R. n. 22/02 disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata, e che la Giunta Regionale con DGR n. 84 del 16.01.07 ha approvato i nuovi requisiti e criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali, ne deriva che ai sensi della L. 328/00, art. 1 comma 5, tutti i soggetti pubblici o privati che esercitano attività sociali sottostanno a tale disciplina.

Premesso che Enti titolari dei servizi prima infanzia possono essere sia enti pubblici che enti privati; che requisiti imprescindibili per la realizzazione del nido aziendale sono che il richiedente sia il soggetto medesimo che intende attuare il servizio per i propri dipendenti, e che il servizio sia realizzato in prossimità della sede lavorativa, o comunque localizzato in modo tale che sia facilmente fruibile da chi si reca nella sede lavorativa; il presente atto definisce i criteri per la presentazione delle domande di autorizzazione ai progetti attinenti alla L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, nel rispetto dei nuovi criteri standard già approvati con provvedimento regionale n. 84 del 16.01.2007

Ogni Ente richiedente, utilizzerà gli **Allegati A o B**, parti integranti del presente provvedimento, compilandoli in ogni loro parte, specificando quale tipologia ipotizza di attivare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente richiedente (ai sensi del DPR n. 445/00), e il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente (obbligatorio).

Gli enti titolari di servizi già autorizzati ai sensi della L.R. n. 32/90 che chiedono solo modifiche al medesimo, senza assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzeranno l'**Allegato C**.

A partire dalla data di approvazione del presente atto, sarà possibile l'inoltro delle domande preliminari, che potrà avvenire a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio novo 3493, Dorsoduro – 30123 Venezia, **entro il 30 aprile 2008** (fa fede il timbro postale).

Va tenuto presente che un Ente:

1. può presentare una sola domanda per il medesimo servizio per la prima infanzia;
2. può presentare domanda in conto capitale per un solo servizio per la prima infanzia presso lo stesso Comune;
3. non può presentare domanda in conto capitale per i servizi per la prima infanzia che risultano già assegnatari di un contributo in conto capitale negli ultimi cinque anni, ovvero quelli che sono beneficiari nei provvedimenti emanati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;

Tutte le domande saranno considerate in relazione

- ☐ alla collocazione/ubicazione del servizio, visto il parere espresso dall'Amministrazione Comunale;
- ☐ alla popolazione residente;
- ☐ alla presenza di altri servizi che svolgono la stessa funzione, siano essi pubblici e/o privati che godono di approvazione da parte della Regione;

In fase di valutazione, a discrezione della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, potranno essere invitati gli enti che abbiano presentato il progetto per il quale si ritiene opportuno suggerire soluzioni diverse o più idonee all'ambito territoriale, nonché richiedere eventuale documentazione integrativa.

A seguito del vaglio delle domande preliminari, con successivo provvedimento, saranno resi noti gli Enti richiedenti le cui istanze sono state ritenute appropriate; gli stessi enti si impegnano a consegnare entro la scadenza prevista, ai sensi della L.R. n. 32/90 e delle circolari attuative, la documentazione richiesta e specificata nell'atto medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la L.R. n. 32/90;
- vista la legge 28.12.2001, n.448, art. 70;
- viste le Circolari Regionali n.16/90 e 16/93;
- vista la L.R. n. 22/02;
- vista la DGR n. 84 del 16.01.07;
- vista la DGR n. 2067 del 3.07.07.

DELIBERA

1. Di approvare i criteri in parte motiva espressi, per consentire agli Enti di presentare istanza preliminare, a partire dalla data di approvazione del presente atto e fino al **30 aprile 2008**, per realizzare un servizio a favore della prima infanzia;
2. di approvare gli **Allegati A, B e C**, parti integranti del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di cui al precedente punto 1;
3. di approvare che:
 - ogni Ente che intende fare domanda di assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzerà l'**Allegato A**;
 - ogni ente che intende fare domanda per l'apertura di un nuovo servizio, senza l'assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzerà l'**Allegato B**;
 - l'ente che intende chiedere una modifica per un servizio già autorizzato ai sensi della L.R. n. 32/90 o L. n. 448/01, art.70, utilizzerà l'**Allegato C**;
4. di disporre che l'ente titolare del servizio che si vuole istituire, unitamente alla domanda, produrrà il parere favorevole dell'amministrazione comunale dove ha sede la struttura, relativamente alla rispondenza del servizio ai piani di zona, pena l'esclusione della domanda;
5. di incaricare la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, competente in materia, a valutare in via preliminare, il possesso dei requisiti di fattibilità dei servizi di cui alle istanze dei precedenti punti 1. e 3.;
6. di rinviare ad un successivo atto di Giunta Regionale l'indicazione degli Enti beneficiari di approvazione del progetto e di eventuale assegnazione di contributo in conto capitale, sempre che gli stessi abbiano dimostrato di essere in possesso dei requisiti indispensabili per creare e gestire un servizio, anche attraverso l'inoltro della documentazione che illustra il progetto psico-pedagogico contestualizzato, la struttura adeguata e la quantificazione economica degli interventi nel caso di domanda di contributo in conto capitale;

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione, attestandone
la conformità agli atti, la regolare istruttoria e
la compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Claudio Beltrame